REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

Sommario

1. Diritti e doveri delle società 4
2. Responsabilità delle Società e dei tesserati 4
3. Applicazione delle norme 5
4. Ambito di competenza 5
5. Esercizio dell'azione 5
6. Procedimenti d'ufficio 5
7. Procedimenti su istanza di parte 6
8. Giudizio di I° grado della commissione giudicante 6
9. Organi di giustizia sportiva 6
10. Commissione Regionale Giudicante 7
11. Commissione Nazionale Giudicante 7
12. Criteri di irrogazione delle sanzioni 7
13. Osservazioni scritte da parte delle società 7
14. Sanzioni disciplinari 8
15. Provvedimenti a carico di tesserati atleti 8
16. Sospensione condizionale 10

Deroghe speciali 10

17. Provvedimenti a carico di dirigenti 11
18. Provvedimenti a carico dell'arbitro di società 12

19. Sospensione cautelare 12
20. Clemenza, riabilitazione, radiazione 12
21. Sanzioni alle Società sportive 13
22. Provvedimenti a Società 13
23. Perdita della gara 16
23.1 Presentazione in campo tardiva e mancato approntamento del terreno di gioco 16
23.2 Partecipazione di giocatori non aventi titolo 16
23.3 Immissione irregolare di giocatori di riserva 17
23.4 Irregolarità di tesseramento 17
23.5 Mancato arbitraggio di dirigente o mancato accordo tra le società e mancato invio del referto in tempi utili 18
23.6 Rinuncia alla gara, ritiro a gara in corso, ritiro dalla manifestazione e spostamenti non autorizzati 18
23.7 Irregolarità della posizione di dirigenti, assistenti e ufficiali di gara 18
23.8 Irregolarità legati agli svincoli e ai trasferimenti 19
24. Errori tecnici arbitrali 19
25. Rinunce o ritiri dalle gare 19
26. Sanzioni negli Sport individuali 20
27. Ritiro dal Campionato, Torneo o esclusione 20
28. Fasi finali 21
29. Mancata disputa delle gare e/o ritiro dalle manifestazioni: ammende relative 21
30. Note per tutti i provvedimenti di Giustizia sportiva 22
31. Circostanze aggravanti e attenuanti 22
32. Ammonizioni ed espulsioni 23
33. Automatismo delle sanzioni 23
34. Correlazione tra manifestazioni diverse 25
35. Squalifiche a fine attività per gli sport individuali 25
36. Efficacia del provvedimento disciplinare 25
37. Fasi finali 27
38. Violazione di natura associativa 27
39. Verbalizzazione degli atti istruttori 27
40. Obbligo di trasmissione degli atti 27
41. Comunicato ufficiale dei provvedimenti disciplinari 27

42. *Reclamo* 28
43. *Reclami in caso di finali e in caso di attività in concentramento* 30
44. *Principio della difesa* 31
45. *Ricorso – Giudizio di Appello* 31
46. *Modalità del Ricorso o giudizio d'appello* 31
47. *Titolarità per la presentazione delle impugnazioni* 32
48. *Sottoscrizioni delle impugnazioni* 32
49. *Inammissibilità del reclamo e delle impugnazioni* 33
50. *Tassa reclamo e tassa impugnazioni* 33
51. *Errato invio delle impugnazioni* 33
52. *Rinuncia al gravame* 34

***Aggiornamento del 01/09/2022**

PREMESSA

La Giustizia sportiva nel CSI assicura il corretto e regolare svolgimento dell'attività sportiva e garantisce l'attuazione del progetto sportivo ed educativo dell'Associazione. L'amministrazione della Giustizia Sportiva si attua attraverso: la presunzione di innocenza, il reale accertamento dei fatti, la trasparenza delle sanzioni, la pubblicità degli atti, la rapida esecuzione delle deliberazioni e la garanzia di più gradi di giudizio.

La competenza degli Organi di giustizia sportiva è limitata solo ed esclusivamente ai praticanti l'attività sportiva e quindi alle Società e ai loro tesserati. È esclusa pertanto qualsiasi loro competenza sugli arbitri, sui giudici e sugli ufficiali di gara in generale, fatta eccezione per quelli forniti dalle parti. In caso di accertata infrazione da parte degli arbitri e dei giudici di gara ufficialmente designati, gli Organi di giustizia sportiva rimettono il caso all'Ufficio del Procuratore Associativo inviando copia della relativa documentazione alla competente Commissione Arbitri e Giudici di gara. È tassativamente escluso qualsiasi intervento degli Organi di giustizia sportiva sulle infrazioni commesse dalle Società e dai loro tesserati per fatti non strettamente connessi alle attività sportive, la cui competenza è demandata ai Collegi dei probiviri del CSI. Questo regolamento si intende tacitamente accettato e conosciuto.

I principi considerati trovano riferimento su quanto disposto in materia dalla Direzione Tecnica nazionale del CSI, pur con i logici adattamenti, le integrazioni e le modifiche riguardanti le esigenze e le caratteristiche dell'attività del CSI Milano. Per quanto non contemplato si può fare riferimento al Regolamento di Giustizia edito dalla Presidenza nazionale, peraltro visibile in internet a tutte le Società interessate (Sport in Regola). Il presente regolamento di Giustizia tiene conto delle deroghe attribuite al CSI Milano, riguardanti i diversi gradi di giustizia sportiva all'interno del Comitato. Eventuali aggiornamenti dovuti a norme nazionali emesse nel corso della stagione sportiva, dovranno essere oggetto di consultazione in internet, da parte delle Società sportive, con richiesta di chiarimenti alla Direzione Tecnica provinciale.

L'albo contenente i provvedimenti espressi dai Giudici sportivi si intende aggiornato al mercoledì di ogni settimana alle ore 16 ed è riscontrabile presso la nostra Segreteria.

1. Diritti e doveri delle società

1. Tutte le Società sportive, nonché i rispettivi tesserati, devono mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva in ogni rapporto di natura agonistica, associativa e sociale. Il loro comportamento è soggetto alla giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva previsti dal presente Regolamento.
2. Ai soggetti di cui al comma precedente è fatto divieto di dare comunque a terzi, notizie o informazioni che riguardino fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso
3. Le Società sportive, in persona dei loro Presidenti e/o legali rappresentanti, i dirigenti, i soci e i tesserati in genere, sono tenuti a presentarsi agli Organi di Giustizia Sportiva, se convocati nell'ambito di un procedimento disciplinare fornendo risposte complete e veritiere a tutti i quesiti ad essi rivolti e a produrre tutti i documenti richiesti da tali Organi. La non presentazione alla convocazione non implica obbligatoriamente la determinazione di un nuovo incontro e tale norma è valida anche in caso di ricorso.
4. Qualora l'Organo Giudicante incaricato di assumere provvedimenti per infrazioni al presente articolo ravvisi anche la trasgressione di norme di natura associativa, dopo aver assunto i provvedimenti di propria competenza, provvederà a trasmettere gli atti all'Organo associativo competente per i provvedimenti di natura associativa. Analogamente alcuni gravi comportamenti riscontrati a seguito di pubblicazioni lesive per il CSI sui Social Network, causeranno sospensioni di tesserati (inizialmente cautelative) e inibizioni/ammende nei confronti di tesserati/Società.
5. A tutte le società sportive affiliate al CSI nonché ai rispettivi tesserati è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi dinanzi agli Organi di giustizia sportiva.

2. Responsabilità delle Società e dei tesserati

1. Nello svolgimento dell'attività sportiva, le Società sportive e i tesserati rispondono delle violazioni di natura tecnica e disciplinare a titolo di dolo e/o colpa, salvo che provino che il fatto è imputabile a caso fortuito o a forza maggiore.
2. Le Società sportive, anche in solido fra loro, sono responsabili per fatti ascrivibili ai propri tesserati e/o per eventi che abbiano influito sul regolare svolgimento delle gare salvo che provino di non aver potuto impedire il fatto.
3. Agli effetti disciplinari le Società rispondono, a titolo di responsabilità presunta e/o oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori. Le Società inoltre rispondono del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di gioco e sono tenute in occasione di ogni gara e/o manifestazione ad approntare un adeguato servizio d'ordine. La mancata richiesta della forza pubblica, oltre al mancato approntamento di un adeguato servizio d'ordine o l'assenza di persone responsabili, comportano un aggravamento delle sanzioni.
4. Il giocatore che funge da capitano in una determinata gara è responsabile, ai termini del presente Regolamento, dell'atto di violenza a danno degli ufficiali di gara e degli osservatori di campo, compiuto prima, durante e dopo la gara, da giocatori della sua squadra non individuati. Tale responsabilità viene meno nel momento in cui è individuato l'autore dell'atto. Lo stesso capitano è tenuto comunque ad osservare, all'interno e all'esterno del terreno di gioco, una condotta conforme ai principi etico sportivi del CSI anche in ragione della particolare valenza morale ed educativa connessa al proprio mandato. Le sanzioni disciplinari riguardanti il capitano, di norma

saranno aggravate rispetto a quelle identiche irrogabili ad altri giocatori, qualora le infrazioni commesse meritino una sottolineatura più evidente per la mancata comprensione del proprio mandato.

3. Applicazione delle norme

1. L'ignoranza delle norme del presente Regolamento, oltre che di quelle statutarie e associative del CSI e di ogni altra disposizione vigente, non può essere invocata in alcun caso a discolpa dei fatti oggetto di procedimento disciplinare.

4. Ambito di competenza

1. Gli Organi di giustizia sportiva del CSI hanno il compito di garantire il corretto svolgimento di tutte le attività sportive. In particolare: verificano la correttezza e la regolarità delle manifestazioni sportive, ne omologano i risultati, deliberano sui reclami presentati, assumono i provvedimenti disciplinari previsti dal presente Regolamento nei confronti delle Società sportive e dei loro tesserati che hanno commesso infrazioni nel corso e in occasione dello svolgimento di attività sportive all'interno del CSI.

5. Esercizio dell'azione

1. Il provvedimento disciplinare si svolge:
   a) D'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara
   b) Su istanza della parte interessata
2. Tutti i procedimenti avvengono per tramite degli atti ufficiali; si svolgono oralmente laddove esplicitamente previsto dal regolamento e quando i giudici ritengono opportuno ascoltare gli interessati o porli a confronto; tuttavia anche in questi casi deve essere compilato un verbale che costituisce lo strumento su cui si basano l'esame e le deliberazioni dei giudici e degli organi dei gradi successivi.

6. Procedimenti d'ufficio

1. Il procedimento d'ufficio è instaurato con la trasmissione dei documenti ufficiali inoltrati dagli ufficiali di gara, inviati entro il primo martedì successivo alla gara. In caso di fasi finali o di manifestazioni ad eliminazione diretta può essere richiesto l'invio del referto entro 24 ore dal termine della gara.
2. Il procedimento si svolge dinanzi alle competenti Commissioni Disciplinari coadiuvate dai Giudici unici, sulla base degli elementi di giudizio e di fatto dettagliati nei documenti ufficiali trasmessi dagli arbitri e/o commissari, oltre che degli elementi di prova comunque acquisiti agli atti del giudizio.
3. I dirigenti del CSI che assistano a gare ufficiali di manifestazioni indette, qualora lo ritengano necessario ed opportuno possono inviare al giudice sportivo rapporti o relazioni inerenti alla gara a cui hanno assistito. Tale facoltà è concessa anche ai responsabili arbitrali intervenuti per visionare i direttori di gara. Tale adempimento è obbligatoria quando pervenga una richiesta ufficiale da parte del giudice di merito.

4. La richiesta di una Società di avere copia del referto arbitrale dopo l'esame del giudice sportivo, può essere evasa solo dal Presidente provinciale, tramite richiesta motivata dal legale rappresentante e con il contestuale versamento di 30 euro per i diritti di segreteria.
5. Indipendentemente dalla trasmissione dei documenti ufficiali, l'Organo Giudicante di cui al comma 2) del presente articolo instaura apposito procedimento d'ufficio in merito a posizioni irregolari di tesserati o per presunti illeciti sportivi.
6. Per illeciti sportivi è competente la Sezione delle Garanzie della C.N.G.S.

7. Procedimenti su istanza di parte

1. Il reclamo deve essere proposto alla commissione giudicante competente entro il termine di tre giorni dalla disputa della gara. Se il terzo giorno cade in giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno non festivo utile. Il sabato è equiparato a giorno festivo. Il reclamo deve contenere l'indicazione dell'oggetto, delle ragioni su cui è fondato e degli eventuali mezzi di prova.

8. Giudizio di I° grado della commissione giudicante

1. Il giudizio di primo grado innanzi alla commissione giudicante si svolge in camera di consiglio prevalentemente sugli atti. L'organo giudicante può, quando lo ritiene opportuno, sentire gli ufficiali di gara coinvolti, chiedere integrazioni scritte dei rapporti, sentire in via consultiva il responsabile della sezione arbitrale interessata in qualità di esperto del regolamento tecnico della disciplina sportiva

9. Organi di giustizia sportiva

1. Hanno il compito di garantire il corretto svolgimento di tutte le attività sportive e ne omologano quindi i risultati, parziali e finali, deliberando i reclami presentati ed assumendo i corretti provvedimenti disciplinari nei confronti di Tesserati e Società sportive.

La giurisdizione del CSI è esercitata secondo le norme seguenti:

1. Delibera d'ufficio sulla base dei documenti inoltrati dagli ufficiali di gara e/o persone ufficialmente abilitate.
2. La Commissione Territoriale Giudicante è competente in merito ai reclami avverso la regolarità della gara.
3. La Commissione Territoriale Giudicante lavora in sinergia con la Commissione Tecnica Provinciale dello sport competente e redige apposito comunicato contenente le delibere assunte.
4. La Commissione emette i provvedimenti entro i termini previsti dal Regolamento e tendenzialmente prima della disputa del turno successivo di gara.
5. Le delibere della Commissione Territoriale Giudicante possono trovare opposizione esclusivamente presso la Commissione Regionale Giudicante.
6. Nei concentramenti o attività di breve durata, è funzionante una Commissione Esecutiva in campo
7. Per gli sport individuali può essere funzionante un Giudice unico.

10. Commissione Regionale Giudicante

1. È competente per tutti i giudizi di 1° grado sull'attività regionale, nonché organo d'appello avverso i provvedimenti di I grado delle Commissioni Territoriali Giudicanti.
2. Delibera inoltre sui procedimenti di illecito sportivo riguardanti l'attività locale.
3. Le delibere della Commissione Regionale Giudicante possono trovare opposizione esclusivamente presso la Commissione Nazionale Giudicante.

11. Commissione Nazionale Giudicante

1. Ha il compito di giudicare in seconda istanza gli appelli relativi all'attività regionale e di valutare in un'unica istanza i procedimenti annullati per motivi di legittimità.
2. In funzione di Giudice di 1° grado interviene sull'attività interregionale e nazionale.
3. Giudica in prima istanza i procedimenti di illecito sportivo relativi all'attività regionale e nazionale.

12. Criteri di irrogazione delle sanzioni

1. Gli Organi Giudicanti competenti, nella determinazione della specie e della entità delle sanzioni disciplinari da applicare, oltre ad avvalersi in forma privilegiata dei documenti ufficiali loro trasmessi dai direttori di gara e/o dai commissari di campo, possono prendere in considerazione ai predetti fini anche le Osservazioni scritte da parte delle società del presente Regolamento, nonché esposti, memorie e note in forma scritta presentati dalle parti interessate alla gara. Possono inoltre disporre ogni accertamento e indagine che ritengono utili ai fini della Giustizia.
2. Gli Organi Giudicanti, nelle determinazioni delle sanzioni da applicare, devono in ogni caso valutare la gravità oggettiva della violazione, l'intenzione del dolo, le circostanze di verifica del fatto, il grado della colpa, le condizioni individuali del sanzionando e i suoi precedenti disciplinari, considerando eventuali sanzioni irrogate nei tre anni associativi precedenti che abbiano comportato squalifiche per fatti particolarmente rilevanti, superiori ad un anno.
3. L'adozione dei provvedimenti disciplinari deve comunque essere sempre ispirata al rispetto della persona e della sua dignità e deve tendere al reinserimento del sanzionando nel circuito associativo.
4. Qualora lo svolgimento di una gara venga sospeso o il risultato della stessa non sia omologato, i provvedimenti assunti sul campo di gara dagli arbitri sono presi in considerazione ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti disciplinari.
5. È fatto obbligo al competente Organo Giudicante di convocare d'ufficio le parti interessate, per sentire le loro ragioni e verbalizzarle, qualora si presuma che il provvedimento da adottare possa comportare una sospensione dell'attività pari o superiore ai 3 (tre) mesi. In caso di impossibilità a rispondere alla convocazione, è prevista un'unica convocazione successiva.
6. Le Commissioni Disciplinari provinciali devono deliberare in merito ai fatti oggetto del procedimento del quale sono stati investiti entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di svolgimento della gara, prorogabili fino a 30 (trenta) in presenza di giustificati motivi.

13. Osservazioni scritte da parte delle società

1. Al termine dell'incontro il Dirigente responsabile o il capitano della squadra potranno consegnare all'arbitro osservazioni scritte attinenti l'incontro medesimo, che saranno trasmesse all'Organo

Giudicante allegate al rapporto arbitrale. Dette osservazioni potranno anche essere direttamente trasmesse all'Organo Giudicante entro le ore 20.00 del giorno successivo (escluse le festività) alla gara.

2. Le osservazioni scritte non costituiscono riserva scritta, né preannuncio agli effetti di un'eventuale interposizione di reclamo, ma possono essere assunte agli atti ufficiali dall'Organo Giudicante. Le Società potranno inviare anche successivamente memorie e note sempre assumibili agli atti dell'Organo Giudicante. Le osservazioni scritte non prevedono risposte automatiche.
3. Le "osservazioni scritte", gli esposti, le memorie, ecc., non possono essere presi in esame se riguardano fatti che incidono sulla regolarità della gara: questi fatti dovranno essere evidenziati solo con Ricorsi e Reclami formali. Le osservazioni devono essere firmate da aventi diritto.

14. Sanzioni disciplinari

Le indicazioni di seguito riportate sono valide per le manifestazioni organizzate dal CSI Milano, con comunicazione riportata al Consiglio regionale lombardo e alla Direzione Tecnica nazionale. Le casistiche delle infrazioni riguardano anche i fatti avvenuti a inizio, negli intervalli o a fine gara.

15. Provvedimenti a carico di tesserati atleti

1. Le squalifiche a tesserati possono essere espresse in "giornate effettive" oppure "a tempo" e, in quest'ultimo caso, con inibizione da qualunque attività sportiva fino a provvedimento scontato, salvo diversa indicazione del Giudice nella delibera delicata.
2. Le squalifiche "a tempo" sono comminabili al massimo per 2 anni per i tesserati che al momento dell'infrazione non abbiano compiuto 18 anni e per 4 anni negli altri casi.
3. Tutti i provvedimenti "a tempo" tendono a tener conto del calendario reale dell'attività sportiva. I provvedimenti a carico di tesserati saranno oggetto di revisione, in caso di gare extra calendario ufficiale inserite nell'attività sportiva e non potute logicamente valutare dal Giudice all'atto della determinazione del provvedimento (ad esempio Coppe, recuperi, finali, regionali, ecc.).
4. La revisione di queste delibere è ottenibile su semplice segnalazione scritta alla Commissione Tecnica competente, con l'elenco delle gare in cui si è già scontata l'inibizione.
5. Analogamente potranno essere assunti provvedimenti in caso di documentazioni pervenute ex novo, in ritardo rispetto alla pubblicazione del risultato, qualora questo debba pubblicarsi con carattere di urgenza.
6. Le giornate di squalifica scontate risultano da gare effettivamente giocate, con risultato definito sul campo e quindi non convenzionale, salvo quanto previsto nel Regolamento di Giustizia articolo 35 comma 6).

TABELLA DEI PROVVEDIMENTI PER ATLETI

a) Ammonizioni e richiami ufficiali
b) Ammonizioni con diffida
c) 1 giornata di squalifica:

- Tutte le infrazioni nei confronti di altri tesserati configurabili in condotta scorretta, poco etica, ironica, offensiva, protestataria, verbalmente minacciosa, antisportiva

- Fatti di gioco
- Atleta allontanatosi dal campo, senza permesso arbitrale
- Bestemmia
- Disattenzione del Capitano alla cooperazione con l'arbitro
- Minimo applicabile automaticamente in caso di espulsione
- Disattenzione del capitano alle procedure del saluto della squadra, a partire da Under 12 in su
- Disattenzione del capitano della squadra agli obblighi di saluto all'arbitro, nella pallavolo

d) 2 giornate di squalifica:
- Infrazioni valutabili dal Giudice Sportivo aggravabili del punto precedente
- Infrazioni verso arbitri, tesserati, Enti, ecc. per contenuto di parole o gesti significatamene offensivi, gravemente minacciosi e/o intimidatori
- Linguaggio ripetutamente bestemmiatorio e/o espressioni gravemente contrarie alla morale
- Coinvolgimenti in aspetti di rissa
- Atteggiamenti di moderata violenza nei confronti di un avversario (spinte, contatti lievi per atteggiamenti protestatati, ecc.)
- Incomprensione del mandato di capitano
- Lievi accertati danneggiamenti ad attrezzature e spogliatoi, arrecati volontariamente

e) 3 giornate di squalifica:
- Infrazioni elencate nel capitolo precedente e ritenute aggravabili dal Giudice Sportivo
- Vie di fatto (anche tentate) attenuate da provocazione, verso tesserati o pubblico
- Lancio di oggetti a tesserati e/o pubblico
- Offese al pubblico o comportamento provocatorio nei confronti di spettatori

f) 4 giornate di squalifica:
- Infrazioni valutabili dal Giudice Sportivo aggravabili del punto precedente
- Vie di fatto (anche tentate) verso tesserati o pubblico
- Sputi a tesserati
- Gravi atti vandalici su attrezzature

g) 5 giornate di squalifica:
- Aggravanti del punto precedente
- Lancio del pallone o di altri oggetti contro ufficiali di gara, senza colpirli

h) Da 6 giornate a due mesi:
- Aggravanti del punto precedente
- Gesti e atteggiamenti di particolare volgarità o con contenuto e significato osceno
- Condotta offensiva o denigratrice nei confronti dell'Associazione

i) Da due a tre mesi di squalifica:
- Aggravanti del punto precedente
- Gravissimi atteggiamenti provocatori che mettano a rischio l'andamento della gara
- Gravi episodi di violenza nei confronti di terzi o di tesserati
- Gravissimi aspetti provocatori, intimidatori o istigatori anche da fuori campo
- Strappare o tentare di strappare oggetti all'arbitro

j) Da 3 a 6 mesi di squalifica:
- Aggravanti del punto precedente

- Colpire gli ufficiali di gara con pallonate od oggetti vari
- Indirizzo di sputi contro ufficiali di gara senza colpire

k) Da 6 mesi ad 1 anno di squalifica
- Aggravanti del punto precedente
- Particolari episodi o linguaggio gravemente offensivi o provocatori che ledano religioni, razze, etnie di tesserati o spettatori
- Atti di modesta violenza verso gli ufficiali di gara
- Sputi agli ufficiali di gara, colpendo gli stessi
- Atti violenti che abbiano prodotto effetti di particolare gravità su terzi, con danni fisici alle persone
- Tentati atti di violenza nei confronti del direttore di gara, senza colpire lo stesso
- Violazione della clausola compromissoria

l) Oltre 1 anno:
- Aggravanti del punto precedente
- Gravi atti di violenza che colpiscano gli ufficiali di gara, senza causare danni fisici
- Sputi che colpiscano gli ufficiali di gara
- Gravissimi atti di violenza nei confronti di spettatori e tesserati, con danni fisici evidenti

m) Per 3 o 4 anni:
- Aggravanti del punto precedente
- Doping
- Illeciti e frodi sportive

16. Sospensione condizionale

1. Per le categorie giovanili fino a Ragazzi compresa, nell'irrogare la sanzione disciplinare della squalifica fino a 2 (due) giornate di gara, l'Organo Giudicante concederà la sospensione condizionale al destinatario della sanzione. La sospensione viene evidenziata nel comunicato ufficiale. In caso di gravi infrazioni, il presidente della Società sarà interessato all'assunzione di eventuali aspetti educativi.
2. Il predetto beneficio non può essere concesso più di una volta nel corso dello stesso anno sportivo. La sospensione non annulla la sanzione (che ha valore peraltro per la Classifica Disciplina) e ha durata di tre mesi. Se nel periodo di sospensione il tesserato dovesse subire un'altra sanzione, egli dovrà scontare sia la prima, che la seconda. La sospensione condizionale non sarà mai applicata a tesserati impegnati in gare di categoria Allievi e successive e non si applica in caso di squalifica per cumulo di ammonizioni in gare diverse nelle categorie Ragazzi precedenti.

Deroghe speciali

1. In caso di squalifica a giocatori che hanno facoltà di svolgere mansioni dirigenziali in altre categorie o discipline, il divieto alla partecipazione a gare ufficiali è esteso a tutte queste mansioni, fino a squalifica scontata. Rimane possibile, per le categorie fino all'Under 12, un'eccezionale deroga prevista dalla Direzione Tecnica, concedibile esclusivamente per particolari motivazioni associative. Tale deroga non annulla la sanzione ma permette il temporaneo impiego del dirigente in gare ufficiali.

17. Provvedimenti a carico di dirigenti

Ai Dirigenti si possono a applicare le seguenti sanzioni:

a) Ammonizione
b) Ammonizione con diffida
c) Squalifica per una o due giornate effettive di gara
d) Inibizione a tempo per tutta l'attività sportiva
e) Inibizione a tempo, con obbligo di astensione dall'attività sportiva esclusivamente nella disciplina sportiva specifica (deve essere espresso specificatamente dalla delibera del Giudice)

1. Nel caso un dirigente riceva due ammonizioni durante la stessa gara, sarà squalificato per una giornata.
2. Nel Calcio e nella Pallavolo, il dirigente raggiunge la diffida alla seconda ammonizione. Nella Pallacanestro, il dirigente raggiunge la diffida alla terza ammonizione.
3. L'ammonizione di un Dirigente, successiva a quella irrogata con diffida, comporta la squalifica per due giornate effettive di gara.
4. L'inibizione di un Dirigente è sempre limitata alla mera attività sportiva e non si allarga agli aspetti societari dello stesso.
5. Un dirigente che svolge anche il ruolo di atleta, può disputare le gare in tutte le categorie, esclusa quella dove ha ricevuto la squalifica. Questa norma si applica solo per le squalifiche di 1 o 2 giornate.
6. La disattenzione alle norme di inibizione e l'impiego in campo non lecito di un Dirigente, comporta l'allungamento dell'inibizione, la squalifica del firmatario responsabile in distinta ed ammenda alla Società.
7. Per i dirigenti fino alla categoria Ragazzi, il Giudice potrà applicare sanzioni aggravate rispetto a quelle di altre categorie, a causa della disattenzione del proprio ruolo educativo. Analogamente, sempre fino alla categoria Ragazzi, i provvedimenti possono essere ridotti, qualora il Giudice ravvisi attenuanti specifiche che possano avere influenzato le sanzioni stesse.
8. Le aggravanti ai provvedimenti, legate alla figura del Dirigente, non si applicano agli atleti che incorrono in provvedimenti disciplinari mentre svolgono la saltuaria attività di ufficiali di campo o assistenti arbitrali.
9. Per l'impiego di giocatori non aventi diritto, il minimo di inibizione è di 30 gg. Il periodo di inibizione può essere ridotto a 15 gg. Nel caso in cui il tesserato in posizione irregolare abbia ricoperto l'incarico di massaggiatore, medico o aiuto allenatore.
10. Per irregolarità oggettive legate ad atti illeciti, su gare della categoria Ragazzi e precedenti, il minimo applicabile ai dirigenti e/o Presidenti responsabili è di 3 mesi.
11. La partecipazione alla gara di atleti più giovani delle fasce di età stabilite dalla programmazione, comporta la squalifica del Dirigente Responsabile per due giornate, con ammenda alla società, ma senza variazioni al risultato della gara.
12. Il CSI Milano obbliga correttamente la presenza di almeno un Dirigente maggiorenne in panchina e l'espulsione dello stesso non può permettere, nelle categorie in cui vi partecipino esclusivamente atleti minorenni, l'assenza di Dirigente responsabile in campo, nonostante l'espulsione. In questo caso l'arbitro comunicherà l'espulsione al Dirigente e lo lascerà in campo, privandolo dei compiti

tecnici (cambi, rapporti con l'arbitro ed ufficiali di tavolo, disposizioni varie, ecc.) e permettendogli di mantenere esclusivamente la responsabilità istituzionale della squadra in campo.

18. Provvedimenti a carico dell'arbitro di società

1. Non è prevista alcuna sanzione agli arbitri di Società per errori tecnici legati al gioco in campo.

In questi casi può essere ammessa esclusivamente una comunicazione della Direzione Tecnica che segnali la carenza dimostrata al Direttore Tecnico competente. Il tutto salvo il caso di accertata malafede.

2. Gli arbitri di Società saranno viceversa oggetto di provvedimenti minimi di inibizione di 30 gg. nei casi seguenti:

- ammissione non corretta di giocatori alle gare
- mancato controllo delle distinte di gara
- operazioni non conformi nel riconoscimento dei giocatori

Gli arbitri di Società saranno oggetto di provvedimenti minimi di inibizione di 60 gg. nei casi seguenti:

- condotta etica scorretta
- mancata compilazione diretta del referto di gara
- mancato controllo documentazioni di gara

3. La condotta dolosa per referto non veritiero e/o con volute omissioni, causa inibizione per 90 gg.
4. La compilazione e la sottoscrizione di un referto arbitrale da persona differente da colui che ha diretto l'incontro in qualità di arbitro di società comporta l'inibizione minima da ogni attività sportiva del dirigente responsabile di 60 giorni oltre ad un'ammenda di € 80,00

19. Sospensione cautelare

1. Gli Organi Giudicanti potranno disporre in via cautelare la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti è istituito o è in corso un provvedimento disciplinare.
2. Il provvedimento di sospensione perde efficacia qualora non venga adottato alcun provvedimento definitivo nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di emissione del provvedimento di sospensione stesso.
3. Il provvedimento di sospensione è inappellabile.
4. I periodi di sospensione già scontati debbono essere computati nella sanzione eventualmente irrogata.

20. Clemenza, riabilitazione, radiazione

1. Il tesserato a cui è stata irrogata una squalifica per il periodo massimo previsto (2 o 4 anni in base all'età) può chiedere la clemenza al Consiglio Nazionale, dopo aver scontato almeno la metà della squalifica stessa.
2. Il tesserato che abbia avuto irrogata una squalifica pari o superiore ad un anno può chiedere la riabilitazione al Consiglio Nazionale per estinguere le sanzioni accessorie previste dallo Statuto.
3. Nei casi di radiazione i provvedimenti di clemenza possono essere concessi dal Consiglio Nazionale trascorsi almeno 5 anni dall'adozione della squalifica definitiva.

21. Sanzioni alle Società sportive

Le Società sportive sono sanzionabili con uno o più dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- Ammonizione
- Ammonizione con diffida
- Ammenda entro il limite massimo determinato dalle disposizioni Nazionali
- Obbligo a disputare una o più gare a porte chiuse, in campo neutro, non nel Comune di residenza o sul campo della Società avversaria
- Squalifica del campo di gara per una o più giornate a tempo indeterminato fino a due anni
- Perdita della gara con risultato tecnico
- Penalizzazione di uno o più punti in classifica (può essere fatta scontare nella stagione sportiva successiva)
- Retrocessione all'ultimo posto in classifica
- Non assegnazione o revoca del titolo vincente del torneo, del girone di competenza o della competizione ufficiale
- Esclusione dalla classifica finale
- Estromissione dal Campionato, Torneo o manifestazione
- Esclusione automatica per raggiunto limite di 3 (tre) infrazioni con causale di rinuncia alle gare (salvo casi di forza maggiore) o impiego di giocatori in posizione irregolare, superamento del tetto di punteggio fissato annualmente dalla Direzione Tecnica per determinati provvedimenti disciplinari, falsificazioni di tessere o documenti di identità accertati inequivocabilmente. Nei Tornei, il limite di tre infrazioni sopra citate è ridotto a due.
- Non ammissione od esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni. Le Società oggetto di esclusione sono di fatto retrocesse, nel caso di manifestazione con meccanismo di promozioni/retrocessioni.

22. Provvedimenti a Società

a) **Ammonizioni** in caso di:
ritardato inizio gara per qualunque causa, distinta non regolamentare, mancanza attrezzature, rapporto di gara incompleto del Dirigente Arbitro, mancanza numero di maglia, mancato utilizzo distinta online e irregolare compilazione digitale, palloni mancanti o inadeguati, mancanza parastinchi, ritardato inoltro rapporto di gara da parte del Dirigente Arbitro.
b) **Ammonizione con diffida** in caso:
Prima recidiva in caso di distinta non regolamentare
c) Le **ammende** sono oggetto di informazione scritta alle Società da parte della Segreteria, con le modalità legate al versamento delle stesse ed i riferimenti al comunicato ufficiale relativo. Eventuali chiarimenti possono essere chiesti alla Direzione Tecnica entro massimo 20 giorni. Le Società possono essere oggetto di ammende anche per particolari e gravi infrazioni commesse dai propri tesserati e tali ammende sono concomitanti ai provvedimenti assunti nei confronti dei tesserati stessi.

AMMENDE IRROGABILI

1. Ammenda 10,00 euro (Master ed Eccellenza 15,00 euro) in caso di:
prima recidiva per i casi di ammonizione, prima recidiva per i casi di ammonizione con diffida.
2. Ammenda 20,00 euro (Master ed Eccellenza 30,00 euro) in caso di:
seconda recidiva del punto 1, mancato accordo circa la scelta dell'arbitro nel calcio a 7, mancanza dirigente od ufficiale di gara tesserato, mancato arrivo rapporto in gare con arbitraggio non ufficiale entro il secondo martedì dalla disputa della gara, mancanza assistente o ufficiale di gara tesserato, presenza di fumatori sul campo di gioco, presenza di ufficiali di tavolo non qualificati, lieve carenza di servizio d'ordine, spogliatoio arbitro mancante e spogliatoi sporchi o non idonei, disattenzione alle norme sugli spostamenti gara, disattenzione nella compilazione dei dati dell'addetto DAE, mancanza firma dell'addetto DAE.
3. Ammenda 30,00 euro (Master ed Eccellenza 40,00 euro) in caso di:
recidive e/o aggravanti del punto precedente, proteste collettive di tesserati in panchina ed in campo, comportamento antisportivo di tesserati in panchina senza possibilità certa di singola identificazione (nel calcio, tale delibera è accompagnata da provvedimenti nei confronti dell'allenatore e/o del dirigente responsabile in caso di sua assenza) mancata assistenza al d.d.g., infrazione alle procedure di spostamento gara, mancato recupero gara nei tempi previsti, presenza in campo di persone non tesserate, presenza in panchina di atleti squalificati o inibiti senza ingresso in campo, impiego di giocatori più giovani del consentito, errata definizione della gara di recupero, palloni non regolari laddove esiste normativa precisa, mancato rispetto delle procedure di saluto di squadra nella pallavolo, mancato rispetto della procedura di saluto nelle categorie Under 10 e Giocabimbi.
4. Ammenda 40,00 euro (Master ed Eccellenza 50,00 euro) in caso di:
Aggravanti e/o recidive del punto precedente, fumogeni e simili, danneggiamenti ad attrezzature di gioco da parte di tesserati, grave comportamento collettivo scorretto e/o antisportivo di tesserati singolarmente non riconoscibili (nel calcio, tale delibera è accompagnata da provvedimenti nei confronti dell'allenatore e/o del dirigente responsabile in caso di sua assenza), presentazione ufficiali di gara o assistenti inibiti, disputa gara con spostamento campo e/o orario non autorizzato, mancato inoltro rapporto di gara arbitraggio non ufficiale, recidiva di mancanza numero legale di giocatori, gravi aspetti di inospitalità nei confronti delle squadre avversarie, referto di gara non pervenuto entro il terzo martedì successivo dalla gara, mancato rispetto delle norme che prevedono partecipazione alle gare di tutti gli atleti
5. Ammenda 50,00 euro (Master ed Eccellenza 60,00 euro) in caso di:
aggravanti e/o recidive del punto precedente, gravi danneggiamenti alle attrezzature da parte di tesserati (accertati direttamente da ufficiale di gara), mancato rispetto delle regole sul numero dei giocatori impiegabili, presenza in campo di persone abusive, attrezzature vietate dai regolamenti

(porte grandi, ecc.), incuria nel prevenire aspetti di pericolosità sul campo di gioco, disattenzione ai rituali di saluto o al cerimoniale delle premiazioni.

6. Ammenda 70,00 euro (Master ed Eccellenza 80,00 euro) in caso di:
rissa tra tifosi, ritiro ingiustificato della squadra dal campo, grave e pericoloso comportamento del pubblico, responsabilità oggettiva a seguito di gravi fatti accertati
7. Ammenda 80,00 euro (Master ed Eccellenza 100,00 euro) in caso di:
impiego irregolare di tesserati a qualunque titolo (mancanza documenti nelle gare con arbitraggio non ufficiale, fuori età, squalificati, soci non atleti, immissione in distinta di giocatori superanti il minimo consentito, eccesso di fuori quota, tesseramento non valido o non ratificato, infrazione alle norme federali ecc.), invio di referto di Arbitro di Società non compilato direttamente dall'arbitro, falsificazione del referto di Arbitro di Società
8. Ammenda 100,00 e fino al massimo dell'ammenda consentita:
recidive di gravi fatti avvenuti, tesseramenti o trasferimenti irregolari con caratteristiche dolose, gravissimi fatti di violenza accaduti con responsabilità societaria oggettiva, provvedimenti che determinino squalifiche di campo, comportamento doloso nell'ammissione in campo di atleti non riconosciuti da parte di arbitro di Società, gravissime infrazioni di tesseramento o falsificazione documenti (è previsto il deferimento alla Presidenza del CSI), estromissione dal torneo per motivi disciplinari, gravi irregolarità con responsabilità diretta della Società. L'applicazione di questi provvedimenti esclude la Società dalla classifica disciplina.

AMMENDE PARTICOLARI IRROGABILI

I provvedimenti in caso di particolari responsabilità legate a sostenitori ed eventi esterni al gioco, prevedono le seguenti ammende:

- 30 euro (Master ed Eccellenza 40 euro):
Comportamento gravemente offensivo o minaccioso da parte di un sostenitore identificato, lieve comportamento scorretto del pubblico in genere a vari livelli (a salire a discrezione del Giudice Sportivo)
- 50 euro (Master ed Eccellenza 60 euro):
Servizio d'ordine mancante o precario che ha avuto incidenza su fatti avvenuti, aspetti di pericolo o di rissa derivanti dal comportamento del pubblico, comportamento scorretto e/o offensivo a più riprese da parte di sostenitori, sanzioni minime legate alla categoria Under 10 - Under 9 - Under 8 volley - Under 8 basket - Primi calci, per intemperanze del pubblico
- 60 euro (Master ed Eccellenza 80 euro):
comportamento gravemente scorretto, offensivo o minaccioso del pubblico verso l'arbitro o tesserati, rissa tra tifosi o gravi minacce tra fazioni delle due squadre
- da 70 a 100 euro:
recidività del punto precedente
- da 100 euro fino al massimo di ammenda consentito:

aggressione di sostenitori o estranei al gioco a tesserati (con aggiunta delle valutazioni legate a danni fisici eventualmente subiti ed alla qualità del servizio d'ordine), comportamenti di tipo razzista da parte di tesserati o sostenitori.

23. Perdita della gara

La Società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio tecnico di 0-3 (calcio a 11), 0-4 (calcio a 7)**, 0-6 (calcio a 5), 0-3 (pallavolo), 0-20 (pallacanestro), o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, salvo che non provi che l'evento sia ascrivibile a forza maggiore o a caso fortuito.
Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nell'ipotesi di fatti o situazioni, imputabili a sostenitori della Società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o entrambe le Società. In tal caso la Società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, è punita con la sanzione minima della penalizzazione dei punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara.
La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due Società interessate quando la responsabilità dei fatti accaduti risulti di entrambe.
Provoca altresì la perdita della gara, il non aver ottemperato agli obblighi di prelievo coattivo nei casi previsti dal CSI.
Tutti i provvedimenti legati alla perdita della gara saranno corredati da: ammenda alla Società in difetto, inibizione dei Dirigenti responsabili e possibile penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara in difetto.

23.1 Presentazione in campo tardiva e mancato approntamento del terreno di gioco

La violazione della norma, che stabilisce l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti comprensivi di tolleranza, comporta la sanzione sportiva di perdita della gara, salvo che la Società non provi che l'evento sia ascrivibile a forza maggiore o a caso fortuito; l'Organo Giudicante potrà altresì irrogare ulteriori sanzioni comportanti un punto di penalizzazione e/o l'ammenda.
È parimenti assegnata la perdita della gara, con ammenda alla Società, nel caso di inagibilità e mancato approntamento del campo di gioco, non dovuti a causa di forza maggiore. Anche la colposa indisponibilità del proprio campo di gioco causa la perdita della gara.
Nella Coppa CSI la rinuncia o la non partecipazione al primo turno di gara non comporta l'applicazione di ammenda, che verrà invece regolarmente irrogata se tali rinunce avvenissero dal secondo turno di gara in avanti.

23.2 Partecipazione di giocatori non aventi titolo

La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla Società che fa partecipare giocatori che non abbiano titolo per prendervi parte legittimamente (squalifica, irregolarità di tesseramento, scorretto impiego dei giocatori, giocatori partecipanti con età maggiore di quella stabilita, ecc.). Oltre alla sanzione della perdita della gara, l'Organo Giudicante applica un'ammenda alla Società responsabile e l'inibizione minima di un mese al Presidente e/o al Dirigente responsabile. L'inibizione è aumentabile

in caso di accertato comportamento doloso. Il giocatore erroneamente schierato, in quanto squalificato, dovrà comunque scontare la sua squalifica nelle gare immediatamente successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale con cui si evidenzia l'infrazione. I provvedimenti si applicano anche alle gare pregresse già omologate; in caso di finali, la Società in difetto è estromessa dalla manifestazione.

23.3 Immissione irregolare di giocatori di riserva

L'irregolare procedura delle sostituzioni comporta la perdita della gara, nella misura in cui è identificabile un atteggiamento di dolo; negli altri casi la gara viene fatta ripetere. La posizione irregolare dei giocatori di riserva determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara, ferma restando la possibilità da parte dell'Organo Giudicante di applicare la sanzione al Presidente o al dirigente Accompagnatore di inibizione di un mese. Il giocatore di riserva in difetto dovrà scontare comunque la propria squalifica nelle gare immediatamente successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale con cui si evidenzia l'infrazione.

23.4 Irregolarità di tesseramento

L'impiego di tesserati che risultino, al CSI, con dati anagrafici errati è punito con la perdita della gara (con ammenda e inibizione del dirigente) in caso di dolo. Analogo provvedimento, sarà irrogato in caso di impiego di giocatori con tesseramento "non atleta" o non tesserati per lo sport di pertinenza.
L'errore di ammissione ad una gara di un atleta non in regola con le procedure di riconoscimento per mancanza tessera, non causa la perdita della gara stessa in caso di verifica della regolarità di tesseramento in fase di omologazione della gara. In caso di Coppe ad eliminazione diretta, l'accertata presenza di irregolarità in gare pregresse comporta esclusivamente l'eliminazione dalla manifestazione, a partire dall'emissione del Comunicato Ufficiale con cui si evidenzia l'infrazione oltre ai provvedimenti di ammenda e inibizione di Dirigenti.
È possibile intervenire per modificare il risultato di una gara già omologata qualora sia stata scoperta e accertata successivamente l'irregolare partecipazione di atleti.
Per quanto riguarda le infrazioni sul tesseramento, si precisa che nessun giocatore è in regola per la partecipazione a una gara se la propria richiesta di tesseramento non è stata consegnata al preposto ufficio del CSI nei termini previsti o con la procedura prevista. L'impiego irregolare di giocatori per motivi legati al tesseramento od alle incompatibilità federali, causerà la perdita della gara, con i provvedimenti collaterali conseguenti. Questi risultati convenzionali si applicano a tutte le gare arretrate in cui sono stati impiegati atleti in posizione irregolare. L'irregolarità emersa durante le fasi finali e play-off comporta l'estromissione dalla manifestazione della società in difetto. Anche qualunque altra irregolarità riscontrata nella posizione dei giocatori impiegati effettivamente in campo, provoca la perdita della gara e la perdita delle eventuali gare già omologate, con ammenda e inibizione al dirigente.
Il procedimento legato ad irregolarità federali deve essere chiesto dalle Società interessate tramite documentazione probante, in quanto il CSI non instaura procedimenti d'ufficio.

23.5 Mancato arbitraggio di dirigente o mancato accordo tra le società e mancato invio del referto in tempi utili

Nei casi in cui non sia previsto arbitraggio ufficiale e la Società ospitante non mettesse a disposizione un proprio arbitro di Società, viene irrogata la sanzione della perdita della gara. Nella fattispecie l'Organo Giudicante potrà altresì applicare l'ammenda e un punto di penalizzazione. La perdita della gara è assegnata anche alla/e Società che non provveda all'arbitraggio ufficiale in caso di mancato arrivo dell'arbitro (dove ciò è sancito dalle norme di disciplina sportiva) o nel caso sia automaticamente da effettuarsi un arbitraggio da parte dell'Arbitro di Società (ad esempio, le gare spostate dal sabato alla domenica e viceversa, comunicazioni da parte della Direzione Tecnica, ecc.). Analogamente, per ragioni operative, la perdita della gara viene altresì irrogata, in caso di arbitraggio non ufficiale, alla Società ospitante il cui dirigente arbitro non abbia inoltrato il rapporto di gara e le allegate distinte dei giocatori al giudice competente oltre 15 giorni dall'effettuazione della gara stessa, tale limite viene abbassato a sette giorni per il Torneo primaverile. Anche in questo caso l'Organo Giudicante potrà applicare l'ammenda e un punto di penalizzazione. Il mancato accordo circa la scelta di una persona cui affidare la direzione della gara, qualora l'arbitro di Società messo a disposizione dalla Società ospitante non si sia presentato nei termini previsti o si trovi nell'impossibilità, per qualsiasi ragione, di dirigere la gara stessa, comporta la sanzione sportiva della perdita della gara ad entrambe le squadre, nel caso in cui esse appartengano a categorie in cui non è mai previsto l'arbitraggio ufficiale delle gare. È applicabile anche la penalizzazione di un punto in classifica e l'inibizione a carico dei dirigenti accompagnatori o dei presidenti delle Società interessate. Qualora il mancato accordo sia dipeso dal rifiuto immotivato di una delle due Società di affidare la direzione di gara a persona proposta dall'altra Società, la sanzione della perdita della gara, della eventuale penalizzazione di un punto in classifica e dell'eventuale inibizione a carico dei dirigenti accompagnatori o del presidente, sarà irrogata alla sola Società ritenuta responsabile del mancato raggiungimento dell'accordo.

23.6 Rinuncia alla gara, ritiro a gara in corso, ritiro dalla manifestazione e spostamenti non autorizzati

Alla Società che rinuncia alla disputa della gara o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa delle stesse, si applica la sanzione della perdita della gara con risultato tecnico convenzionale oppure con il punteggio al momento dell'interruzione più favorevole alla squadra avversaria. Gli Organi Giudicanti potranno altresì irrogare la sanzione di un punto di penalizzazione e l'ammenda. Comporta certamente l'assunzione di provvedimenti disciplinari la disputa della gara giocata con spostamento non autorizzato dal CSI, ivi compreso, in alcuni casi, la non omologazione del risultato acquisito sul campo. La sanzione di perdita della gara è attribuita alle Società non rispettose delle norme legate all'obbligo di disputa delle gare, secondo il calendario ufficiale (ferma restando la valutazione del Giudice Sportivo per le responsabilità accertabili). La discrezionalità del Giudice si estende ai provvedimenti collaterali.

23.7 Irregolarità della posizione di dirigenti, assistenti e ufficiali di gara

Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara, ma solamente la sanzione dell'ammonizione o dell'ammenda e l'eventuale inibizione per un mese a carico del dirigente accompagnatore, in caso di posizione irregolare (squalifica, mancato tesseramento, ecc.) dei dirigenti

in panchina e/o degli assistenti non ufficiali, come pure in caso di infrazioni alle norme sull'impiego dei refertisti e dei segnapunti di parte e le infrazioni e obblighi che comportino solo adempimenti formali. L'impiego come dirigente o come assistente non ufficiale di un tesserato squalificato o inibito, procura l'applicazione delle relative sanzioni, con le aggravanti previste dalle tabelle disciplinari. Tale infrazione non comporta la perdita della gara, a meno che non abbia apportato alla squadra del tesserato un indebito vantaggio sul piano agonistico. Comporta la sanzione sportiva della perdita della gara anche l'irregolarità procedurale, che inficia la regolarità di una gara con precisa responsabilità di una Società sportiva. Se la responsabilità è attribuibile all'arbitro, la gara dovrà essere ripetuta.

23.8 Irregolarità legati agli svincoli e ai trasferimenti

Come normato nel Regolamento Comune a tutti gli Sport, per qualunque infrazione legata agli svincoli e ai trasferimenti, è dovuta la perdita della gara con ammenda e squalifica di 6 mesi effettivi al dirigente, nonché inibizione al Presidente per minimo un mese.

24. Errori tecnici arbitrali

1) L'errore tecnico arbitrale comporta la ripetizione della gara, nel caso lo stesso sia accertato dagli Organi Giudicanti.
2) L'errore tecnico deve risultare dal referto o rapporto di gara o da atto integrativo dello stesso o da filmati, a condizione che offrano piena garanzia tecnica o documentale.
3) L'errore tecnico non è di per sé sufficiente ad invalidare la gara, se non risulti che esso abbia concretamente, e non in astratto, influito sullo svolgimento del gioco.

25. Rinunce o ritiri dalle gare

1. Le Società hanno l'obbligo di portare a termine sia le manifestazioni alle quali si siano iscritte sia le gare iniziate; la Società che rinuncia alla disputa di una gara o che non si presenti o che si ritiri da una gara iniziata, subisce ogni volta la perdita della gara con i provvedimenti a le ammende evidenziate nel capitolo "tabelle disciplinari".
2. Qualunque rinuncia alle gare (anche preventiva) non può prescindere dalla valutazione che il Giudice effettuerà, verificando gli aspetti di palese danno a terzi, a causa della rinuncia stessa.In caso di rinuncia in accordo con la Direzione Tecnica CSI, non sarà assunto alcun provvedimento collaterale.
3. Le rinunce comportano ammenda e penalizzazione. L'applicazione del punto in meno in classifica è discrezionale da parte del Giudice Sportivo, dopo la valutazione delle cause improvvise e documentate, immediatamente presentate dalla Società sportiva a propria giustificazione. La discrezionalità del Giudice può estendersi anche ad una definizione diversa della gara. In merito alla "rinuncia con preavviso", la tardiva comunicazione di rinuncia alla Segreteria o ad Arbitri in Linea non potrà essere considerata tale, qualora non sia stato possibile stornare la designazione arbitrale. Nel caso rinunce con preavviso e nei casi di arrivo oltre il tempo di attesa e di ritiro dal campo per insufficiente numero di atleti, qualora questi fatti dipendano da cause di forza maggiore, la Società inadempiente può chiedere la ripetizione della gara, con istanza da presentarsi alla Direzione Tecnica entro le ore 20.00 del giorno successivo a quello previsto per la disputa della gara stessa o del primo giorno non festivo.

4. Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo può essere considerata come rinuncia preannunciata. Nei suoi confronti sarà disposta solo la perdita della gara, senza penalizzazione e con ammenda ridotta nella misura del 50%. In tal caso il Comitato organizzatore può anche esentare, se i tempi tecnici lo consentono, la squadra avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo.
5. Nei confronti della squadra impossibilitata a giocare per gravi e documentati motivi sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste dal precedente Art. 23 comma a), con esclusione della sanzione accessoria di cui al comma b) e con la riduzione al 50% dell'ammenda di cui al punto c). Ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va calcolata al 50%.
    a) la Società che rinuncia per la terza (3°) volta ad una gara di Campionato e per la seconda (2°) volta ad una gara di un Torneo, è automaticamente esclusa dal Campionato o Torneo stesso. L'esclusione potrà essere evitata per dimostrato caso di forza maggiore che abbia impedito la presentazione in campo, oppure nel caso di gara non disputata per insufficiente numero di giocatori, oppure per rinunce preventive per gravi motivi.
    b) la squadra che non si presenta a gare di semifinale o finale, incorre nell'esclusione dalla classifica e nella particolare ammenda prevista, salvo casi di forza maggiore o caso fortuito accertato dalla Direzione Tecnica e/o dalla Commissione Tecnica.
    c) può essere richiesta, dalla Direzione Tecnica provinciale al Consiglio provinciale, l'esclusione di una Società in cui sia accertato il coinvolgimento di tutti i principali tesserati in gravissimi fatti di violenza.

26. Sanzioni negli Sport individuali

i. Per gli sport individuali, la mancata presentazione alle gare di atleti iscritti comporta ammonizione e successivamente ammenda di 30 Euro per recidiva (con 50 Euro alla terza infrazione). Il Giudice Sportivo può aumentare l'ammenda in conseguenza al numero di atleti non presentati.
ii. Le irregolarità di partecipazione di tesserati, comportano ammenda minima di 60 euro, con inibizione del responsabile per 60 gg. ed eliminazione dalla classifica del tesserato/atleta in difetto.
iii. Eventuali aspetti di illecito sono sanzionati come per gli sport di squadra e, analogamente a essi, si fa riferimento per errata documentazione, ritardi, divieto di fumo in campo, mancata assistenza ai giudici, condotta scorretta del pubblico, condotta ironica, protestataria od offensiva di tesserati.

27. Ritiro dal Campionato, Torneo o esclusione

1. Il ritiro di una Società ad iscrizione avvenuta, in caso di composizione di gironi già effettuata e a calendario redatto dalla Segreteria del CSI sulla base di schede regolarmente pervenute, comporta sempre un grave danno organizzativo cui segue la relativa ammenda oltre alla perdita della cauzione. La Società può presentare le proprie deduzioni direttamente alla Presidenza provinciale, la quale è competente dell'eventuale attenuazione del provvedimento.
2. La squadra viene esclusa dai premi e, nei casi specifici, viene retrocessa alla categoria inferiore. Il ritiro di una squadra dal Campionato o Torneo nel girone di andata provoca, oltre alle sanzioni amministrative, l'annullamento di tutte le gare effettuate. Lo stesso vale per i Tornei con gare di sola

andata. Il ritiro, invece, a girone di andata concluso (per conclusione si intende l'esaurimento delle gare di andata della Società coinvolta), comporta la convalida delle gare arretrate, con risultato tecnico per le rimanenti gare effettuarsi.

28. Fasi finali

1. Nelle fasi finali con formula sia all'italiana sia ad eliminazione diretta, la squadra che non si presenta in campo, o che si ritiri nel corso di essa, o che sia punita con una sanzione che per qualsiasi motivo comporti il risultato tecnico è esclusa dalle finali stesse.
2. Nelle fasi finali ad eliminazione diretta, la Società che rinuncia a disputare il turno di gara finale viene automaticamente esclusa dalla premiazione della manifestazione, salvo motivazioni valutate dalla Presidenza provinciale.
3. Per quanto sopra espresso, nei casi di formula all'italiana, i risultati di tutte le gare precedentemente disputate sono annullati; negli altri casi la Società avversaria passa automaticamente al turno successivo.

29. Mancata disputa delle gare e/o ritiro dalle manifestazioni: ammende relative

- Giocabimbi nessuna ammenda per concorde rinuncia a disputare e/o per la rinuncia a disputare le ultime due gare in calendario
- 40 euro presentazione in campo con numero giocatori insufficiente
- 40 euro rinuncia alla gara con preavviso (60 euro per Eccellenza e Master)
- 50 euro minimo applicabile in caso di mancata disputa delle due ultime gare in calendario (70 euro per Eccellenza e Master)
- 50 euro recidiva di mancata presentazione in campo con preavviso (70 euro per Eccellenza e Master)
- 60 euro minimo ritiro da fasi finali
- 60 euro rinuncia con mancata presentazione senza preavviso (80 euro per Eccellenza e Master)
- 60 euro gara non disputata per mancato approntamento campo di gioco
- 70 euro mancata presentazione in gara con Società associativamente importanti (S. Victory Boys, Alba, Exodus)
- 80 euro ritiro dalla manifestazione prima dell'inizio, a calendari effettuati e/o divulgati
- 80 mancata presentazione a concentramenti che provoca disagi e/o danni organizzativi (100 euro per Eccellenza e Master)
- 80 euro mancata presentazione ingiustificata o ritiro in gare di finale (100 euro per Eccellenza e Master)
- 80 euro ritiro della squadra dal Campionato/Torneo iniziato
- 100 euro ritiro dalle manifestazioni nelle ultime 2 giornate di calendario, con aggravante ritenuta lesiva per influenza diretta sulla classifica (120 euro per Eccellenza e Master)
- 100 euro mancata partecipazione alle manifestazioni per cui si accede per diritto sportivo (Champions Cup, Coppa Plus, Coppa Playoff, ecc)
- 200 euro ritiro dal Campionato/Torneo per squadre di Eccellenza ed Master

In caso di estromissione dal Torneo/Campionato per motivi disciplinari, l'ammenda irrogabile consiste nel limite massimo delle ammende sotto evidenziato.

In caso di estromissione dal Torneo/Campionato per supero del numero di rinunce consentite, l'ammenda consiste in 100 euro. (200 euro Master ed Eccellenza).

Per la categoria Giocabimbi, tutte le ammende riguardanti "mancate presentazioni alle gare" saranno irrogate al 50%, fatta eccezione per la mancata presentazione a raduni o concentramenti.

LIMITE PER LE AMMENDE

Il limite massimo per le ammende è di:

- 150 Euro per dalla categoria Under 15 e precedenti
- 250 Euro per Allievi – Juniores - Top Junior
- 400 Euro per Open - Amatori – Master

30. Note per tutti i provvedimenti di Giustizia sportiva

1. Le recidive per identiche causali aumentano il livello dei provvedimenti. Per delibere di notevole gravità, è previsto che il provvedimento disciplinare sia comunicato alla Federazione Sportiva Italiana competente e agli Enti di Promozione Sportiva.
2. Per i provvedimenti aggravabili delle categorie fino alla categoria Under 10 compresa, visionare i Regolamenti dei singoli sport.

31. Circostanze aggravanti e attenuanti

a) La sanzione disciplinare da adottare nei confronti delle Società o dei tesserati è aumentata o diminuita fino al doppio/alla metà, qualora dall'esame dei fatti risultino essersi verificate circostanze che aggravano o attenuano la responsabilità del punendo.

b) Aggravano la sanzione le seguenti circostanze:

- Avere generato con il proprio comportamento rilevanti conseguenze
- Avere creato con la propria azione od omissione turbativa dell'ordine pubblico
- Aver omesso di svolgere funzioni proprie del ruolo ricoperto
- Aver tenuto comportamento irregolare in costanza di precedente squalifica

c) Diminuiscono le sanzioni le seguenti circostanze:

- Avere agito a seguito di grave provocazione subita
- Aver agito per reazione a un fatto ingiusto posto in essere da un avversario
- Essersi adoperato per attenuare le conseguenze di un proprio atto scorretto

d) L'Organo Giudicante, indipendentemente dalle circostanze previste dai commi b) e c) del presente articolo, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare un aumento o una diminuzione della sanzione. L'inibizione ai dirigenti delle categorie fino a Ragazzi compresa, saranno aggravate rispetto alle analoghe definite per altre categorie.

e) Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti e le une sono ritenute prevalenti sulle altre, o viceversa, si fa luogo solo agli aumenti o alle diminuzioni di sanzione stabiliti dalle circostanze ritenute prevalenti. In caso di equivalente fra circostanze aggravanti e circostanze

attenuanti, si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna delle circostanze. Qualora non sia possibile applicare l'aumento o la diminuzione della sanzione, è applicata la sanzione superiore o inferiore.

32. Ammonizioni ed espulsioni

AMMONIZIONI

a) All'ammonizione inflitta dal direttore di gara corrisponde uguale provvedimento dell'Organo di Giustizia competente, salvo che quest'ultimo ritenga di dover infliggere una sanzione più grave.
b) L'ammonizione dell'arbitro costituisce provvedimento ufficiale di per sé, senza che ne sia fatta menzione sul Comunicato ufficiale. Il Giudice Sportivo competente segnalerà sul medesimo i nominativi dei giocatori che avranno raggiunto la diffida per aver conseguito l'ultima ammonizione utile prima della squalifica. Il Giudice sportivo darà evidenza del raggiungimento dell'ammonizione precedente a quella che comporterebbe la squalifica (es. terza ammonizione).
c) Tale avviso rappresenta tuttavia un servizio che viene reso alle Società e ai tesserati, ma non è condizione per l'irrogazione della squalifica al raggiungimento del limite di ammonizioni previsto.

CUMULO DI AMMONIZIONI

La squalifica per una gara per cumulo di ammonizioni viene inizialmente irrogata come segue:

- Campionati Provinciali di discipline calcistiche e Torneo Master: alla quarta ammonizione.
- Campionati Provinciali di discipline pallavolistiche, di pallacanestro e Tornei Primaverili: alla terza ammonizione.

In caso di recidiva, la squalifica sarà irrogata al raggiungimento della terza ammonizione, seconda ammonizione e prima ammonizione nei Campionati provinciali di discipline calcistiche e Torneo Master.

Per i Campionati provinciali di discipline pallavolistiche il Torneo primaverile la squalifica sarà irrogata al raggiungimento progressivo della seconda ammonizione e successivamente prima ammonizione. Alcune manifestazioni di brevissima durata possono prevedere la squalifica alla seconda ammonizione.

La squalifica per cumulo di ammonizioni deriva da un calcolo aritmetico delle ammonizioni ricevute dal tesserato. Per tale ragione potrà essere sempre irrogata, senza limiti di tempo e senza che possa essere considerata tardiva o intempestiva.

33. Automatismo delle sanzioni

TESSERATI ESPULSI DAL CAMPO

1. L'espulsione dal campo di un giocatore (da intendersi in qualunque modalità avvenga, e pertanto, o per tramite di espulsione diretta o per somma di ammonizioni nel corso della stessa gara) comporta l'automatica squalifica almeno per una giornata, da scontarsi in quella immediatamente successiva in cui il giocatore è stato espulso, fatto salvo per quanto previsto in merito alla concessione della sospensione condizionale. Si precisa comunque che un giocatore espulso

durante turni di finale deve scontare i turni di squalifica nelle fasi finali e successivamente, in caso di conguaglio, nelle manifestazioni a seguire. La stessa normativa si applica per i dirigenti espulsi dal campo.

AMMONIZIONI

1. Non è viceversa considerata automatica la squalifica per cumulo di ammonizioni in gare diverse: affinché essa sia considerata effettiva, occorre la delibera del Giudice Sportivo.
2. l giocatore che raggiunge la recidiva di ammonizioni avrà l'obbligo di astenersi dalla gara solo dopo 24 ore dalla affissione del comunicato ufficiale, in cui il Giudice ratifica la sua squalifica. In mancanza di delibera il giocatore non può mai ritenersi squalificato, indipendentemente dal computo privato delle Società, elemento regolarmente non rilevante in fatto di ammonizioni.
3. Non è mai consentito ad una Società anticipare le squalifiche di un giocatore oggetto di recidiva per ammonizioni.

SPORT	PROVVEDIMENTO SUL CAMPO	PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE
CALCIO	AMMONIZIONE	1 AMMONIZIONE
	CARTELLINO AZZURRO	2 AMMONIZIONI
	ESPULSIONE	SQUALIFICA DI ALMENO UNA GIORNATA*
PALLAVOLO	AMMONIZIONE	NESSUNO
	PENALIZZAZIONE	AMMONIZIONE
	ESPULSIONE	2 AMMONIZIONI
	SQUALIFICA	SQUALIFICA DI ALMENO UNA GIORNATA*
PALLACANESTRO	ANTISPORTIVO	NESSUNO
	TECNICO	1 AMMONIZIONE
	ESPULSIONE PER DOPPIO ANTISPORTIVO	1 AMMONIZIONE
	ESPULSIONE PER DOPPIO TECNICO	2 AMMONIZIONI
	ESPULSIONE PER TECNICO E ANTISPORTIVO	2 AMMONIZIONI
	ESPULSIONE DIRETTA	SQUALIFICA DI ALMENO UNA GIORNATA*

*Le squalifiche ottenute in questo modo devono essere scontate sempre nella prima gara successiva disponibile.

34. Correlazione tra manifestazioni diverse

1. Agli effetti dei provvedimenti disciplinari, le manifestazioni indette dal CSI con il nome di Coppa si integrano pienamente con i Campionati provinciali e i Tornei primaverili. Vi è pertanto assoluta continuità con essi e viceversa, in merito ai provvedimenti pendenti o di nuova irrogazione.
2. Pertanto i provvedimenti espressi per gare di Campionato o Torneo DEVONO essere scontati in gare immediatamente successive in Coppa e viceversa; in tal senso lo scontare provvedimenti disciplinari assunti è parimenti consolidato anche tra Campionato e Torneo Primaverile.
3. Alcuni Tornei e manifestazioni possono prevedere la non-continuità delle squalifiche, ad eccezione di quelle irrogate “a tempo”. Questa particolarità è specificata nel Regolamento dedicato della manifestazione.
4. Per quanto riguarda le fasi regionali, si precisa che potranno prendervi parte solo tesserati che non abbiano squalifiche pendenti dall’attività provinciale e tale norma è valida anche per la partecipazione ai Campionati nazionali, con riferimento alle squalifiche non scontate, sia provinciali sia regionali. I turni di squalifica irrogati nelle fasi regionali e nazionali e non scontati, saranno riportati a livello provinciale.
5. Sono riportabili nel Campionato provinciale dell’anno successivo gli eventuali provvedimenti superiori alle 2 (due) giornate di squalifica, oltre a quelle indicate “a tempo”.
6. Le ammonizioni hanno validità e si considerano esaurite nell’ambito di una precisa manifestazione.
7. Nei casi di serie Gold e Silver, le squadre iscritte in Gold manterranno i residui dei provvedimenti disciplinari comprese le ammonizioni. La serie Silver, viceversa, non vedrà contate le ammonizioni e la squalifica per cumulo di ammonizioni in gare diverse sarà irrogata dalla terza ammonizione. I provvedimenti validi per l’esclusione dal Campionato provinciale saranno cumulati tra serie Gold e Silver.
8. La Coppa Plus e le seconde fasi dei campionati (es. Champions Cup, Coppe Play off, Coppe Play out, Promotion Cup, playoff, playout, ecc.) manterranno in vigore le ammonizioni e le squalifiche dei gironi del Campionato provinciale di prima fase.

35. Squalifiche a fine attività per gli sport individuali

1. È possibile, negli sport individuali, la non assegnazione o revoca del titolo sportivo e/o la non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.

36. Efficacia del provvedimento disciplinare

1. Il provvedimento disciplinare adottato dagli Organi Giudicanti è esecutivo, ancorché avverso lo stesso sia stato proposto ricorso, a partire da qualsiasi gara ufficiale successiva di almeno ventiquattro ore dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari, fatto salvo l’istituto della sospensione condizionale e l’applicazione degli automatismi. La data di affissione all’Albo del Comunicato Ufficiale è quella del mercoledì alle ore 16.00 di ogni

settimana e quindi da questa data e orario decorrono le ventiquattro ore previste dal Regolamento per l'esecuzione delle squalifiche non causate da espulsione in campo.

2. Il Comunicato Ufficiale si intende conosciuto dalle Società sportive dal momento della sua pubblicazione e affissione all'Albo del CSI Milano. Anche nella lettura, interpretazione e applicazione del disposto del Comunicato Ufficiale, è fatto obbligo alle Società sportive e ai tesserati di rispettare i principi di buona fede, rettitudine sportiva, lealtà e probità.
3. Le inibizioni a tempo, a carico dei tesserati, comportano per i destinatari il divieto di svolgere attività in tutte le discipline sportive per le quali risultano tesserati, fintanto che non sia regolarmente scontata la sanzione stessa, e a coloro è, in ogni caso, precluso l'accesso al recinto di gioco e agli spogliatoi in occasione di gare. Tale inibizione non coinvolge gli incarichi strettamente societari. La violazione di cui al presente comma comporta l'inasprimento della sanzione. Le squalifiche per i tesserati espresse in numero di gare devono essere scontate nella specifica categoria/disciplina sportiva, fermo restando gli aspetti stabiliti per le partite di Coppa.
4. La squalifica "a giornate" non supererà il limite di dodici. Nella giornata solare in cui un tesserato deve scontare una squalifica, il tesserato non può disputare altre gare nella medesima disciplina sportiva anche se in categorie diverse.
5. I provvedimenti espressi dai Giudici provinciali, regionali e nazionali sono riportati integralmente nelle prime gare ufficiali di qualunque tipo, laddove gli stessi non risultino interamente osservati.
6. Le gare in riferimento alle quali le sanzioni dei tesserati si considerano scontate sono quelle effettivamente disputate e che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica. A maggior chiarimento si precisa che un tesserato avrà scontato una giornata di squalifica solo se non avrà partecipato ad una gara terminata con un regolare risultato acquisito sul campo, indipendentemente dal fatto se la gara risulti in un secondo tempo inficiata per irregolarità. Le gare ad esempio non disputate per giornate di riposo, impraticabilità di campo totale o sopravvenuta, ecc., non permettono di scontare una squalifica. Qualora una società rinunci alla disputa di una gara alla quale il proprio giocatore squalificato non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non sarà ritenuta scontata ed il giocatore dovrà scontarla in occasione della gara immediatamente successiva; è da ritenersi, invece scontata (una giornata) la squalifica del giocatore della società non rinunciataria
7. Le Società oggetto di squalifica del campo disputeranno le gare sul campo designato dal CSI, fermo restando che le Società coinvolte potranno far pervenire al CSI stesso proposte alternative. Le gare non possono essere disputate in impianti vicini a quelli oggetto di squalifica. Le spese per l'allestimento dell'incontro e la relativa organizzazione del medesimo sono a carico della Società oggetto di squalifica. La squalifica del campo decorre dalla seconda giornata successiva interna dopo la pubblicazione del provvedimento, ed è trasferibile anche nell'attività dell'anno sportivo successivo. La squalifica del campo si considera scontata solo se la gara disputata in campo neutro è terminata con risultato acquisito, indipendentemente dal fatto se la gara risulti in un secondo tempo inficiata per irregolarità.
8. Le sanzioni di inibizione o squalifica a tempo, che decorrano in tutto o in parte durante i periodi di sospensione dell'attività sportiva, possono essere rispettivamente differite nella loro esecuzione o aumentate di un periodo di tempo corrispondente alla sospensione stessa dai competenti Organi Giudicanti.

9. I provvedimenti disciplinari emessi dal Giudice Sportivo, in occasioni di Feste provinciali, con attività legata a gare e classifica delle stesse, saranno di fatto oggetto di convalida e riporto, nei Campionati, nel Torneo primaverile o nella Finali provinciali, regionali e nazionali.
10. I tesserati squalificati "a giornate" devono scontare la squalifica nella stessa categoria per la quale la stessa è stata inflitta.
11. L'espulsione di un atleta, prima dell'inizio della gara, definisce una giornata di squalifica già automaticamente scontata.

37. Fasi finali

1. Nelle gare di finale o in concentramento, è attuabile la procedura che prevede, da parte di componenti della Commissione Tecnica designati o presenti in campo, la consultazione immediata con il Giudice Sportivo e la notifica di provvedimenti assunti con decorrenza immediata. La delega alla notifica è esercitata da parte di commissari di campo presenti in loco. Analogamente, la Giustizia Sportiva prevede, in caso di fasi finali organizzate in giornate successive, l'esame documentale e l'emissione di delibere con carattere di urgenza.
2. In materia di fasi finali, sono possibili edizioni di comunicati emessi dal Giudice sportivo in qualunque giorno/ora lo stesso ritenga opportuno emetterli.
3. In caso di gravi irregolarità nelle semifinali, la squadra è esclusa dalle finali. Tale provvedimento non si applica in caso di gara data persa per impiego irregolare di atleti.

38. Violazione di natura associativa

1. Qualora l'Organo Giudicante ravvisi in una violazione disciplinare anche trasgressioni di natura associativa, dopo aver assunto i provvedimenti di propria competenza, trasmette gli atti all'Organo associativo competente a norma dello Statuto dell'Associazione per l'adozione dei relativi provvedimenti.

39. Verbalizzazione degli atti istruttori

1. L'istruttoria di ogni provvedimento disciplinare effettuato dall'Organo Giudicante deve essere verbalizzata e conservata agli atti.

40. Obbligo di trasmissione degli atti

1. L'Organo Giudicante che ha emesso il provvedimento avversato da ricorso, all'atto della ricezione in copia dell'impugnazione proposta, deve inoltrare all'Organo competente tutta la documentazione in proprio possesso nei termini di 7 (sette) giorni.
2. Qualora ciò non avvenga, il provvedimento disciplinare adottato deve intendersi non esecutivo.

41. Comunicato ufficiale dei provvedimenti disciplinari

1. Il Comunicato Ufficiale dei provvedimenti disciplinari affisso all'albo del CSI è l'unico documento probatorio circa il testo e la decorrenza dei termini dei provvedimenti disciplinari (fatto salvo quanto previsto Rinunce o ritiri dalle gare comma a) e si presume conosciuto a far data dalla sua affissione.

2. Non sono ammessi in alcuna sede reclami e ricorsi che contengano premesse di mancata conoscenza dei provvedimenti disciplinari assunti dall'Organo Giudicante e affissi all'albo.
3. La pubblicazione del Comunicato sui media di vario tipo (stampa locale, sito internet, ecc.) e/o comunicazioni verbali della Segreteria del CSI, rappresentano solo un ulteriore servizio alle Società che non sostituisce quanto sopra esposto.

42. Reclamo

1. I reclami possono essere proposto alla Commissione Territoriale Giudicante esclusivamente in relazione: alla disputa delle gare, alla regolarità delle stesse ed alla posizione dei giocatori che vi hanno preso parte.
2. Possono essere presentati esclusivamente dalle Società che hanno disputato le gare o che dovevano disputarle.
3. Il reclamo deve contenere l'oggetto delle ragioni su cui è fondato e le eventuali prove. Se lo stesso riguarda il risultato di una gara, deve essere inviato per conoscenza tramite raccomandata alla Società avversaria. La ricevuta di tale raccomandata deve essere allegata al reclamo.

PREANNUNCIO DI RECLAMO

1. La Società che intende proporre un reclamo deve preventivamente redigere un preannuncio da presentare all'arbitro al termine della gara, oppure al Giudice di merito o alla Segreteria del Comitato entro le ore 20 del giorno successivo o del primo giorno non festivo.
2. Il preannuncio di reclamo da fare pervenire all'arbitro può essere presentato dal Capitano o dal Dirigente accompagnatore.
3. Nel caso in cui il preannuncio fosse inviato al Giudice o alla Segreteria solo il legale rappresentate della Società (o suo delegato con nomina scritta da allegarsi) è legittimato a sottoscriverlo.
4. L'invio del preannuncio può avvenire direttamente di persona o a mezzo telegramma, fax, e-mail o PEC. Non è ammesso l'invio per posta (anche celere o raccomandata).

PROPOSIZIONE

1. Il reclamo deve essere proposto alla Commissione Giudicante entro tre giorni dalla disputa della gara. Se il terzo giorno è festivo, il termine si intende spostato al primo giorno non festivo utile.
2. L'invio può avvenire direttamente di persona o a mezzo telegramma, fax, e-mail o PEC. Non è ammesso l'invio per posta (anche celere o raccomandata).
3. Il reclamo su eventuale posizione irregolare degli atleti deve essere presentato con onere di prova a carico della Società reclamante.
4. Le sottoscrizioni delle impugnazioni possono avvenire anche con firma digitale del rappresentante legale della Società per quelle inerenti la Società sportiva. Invece, le impugnazioni dei tesserati possono avvenire solo con la personale firma digitale degli stessi.

IRREGOLARITÀ CAMPO DI GIOCO E STRUTTURE

1. I reclami verso presunte irregolarità del campo di gioco, delle attrezzature, del pallone o simili, non potranno essere esaminati se le ricorrenti non avranno presentato riserva scritta prima della gara, o comunque al momento in cui le irregolarità si sono verificate. E' sempre necessario rispettare la procedura di preannuncio di reclamo.

IMPOSSIBILITÀ AL RECLAMO

1. Non sono mai ammessi reclami per presunti errori tecnici arbitrali che riguardano le decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate in campo dai direttori di gara.
2. Non possono mai essere oggetto di reclamo:

a) le ammonizioni o le ammonizioni con diffida a Società e giocatori
b) le squalifiche e le inibizioni fino a 2 gg o 15 gg
c) le ammende singole fino a 25 euro
d) la composizione dei gironi
e) la formulazione del calendario
f) la mancata concessione di uno spostamento
g) il rinvio o la calendarizzazione di gare d'ufficio

ISTANZA DI REVISIONE

1. Ciascun sodalizio ha facoltà istituire la pratica di istanza di revisione da indirizzare alla commissione disciplinare ed al giudice di prima istanza che ha emesso il provvedimento.
2. Tale procedura è valida esclusivamente per tutti i provvedimenti disciplinari irrogati sino a 2 giornate e per le ammende irrogate di importo fino a 25 euro.
3. L'istanza di revisione può essere promossa dal dirigente responsabile della squadra dichiarato in fase di iscrizione alla manifestazione o dal legale rappresentante della società.
4. L'istanza di revisione deve formalizzarsi entro 3 giorni lavorativi dalla pubblicazione del provvedimento sul comunicato ufficiale di riferimento.
5. L'istanza di revisione deve essere indirizzata esclusivamente a mezzo mail all'indirizzo direzionetecnica@csi.milano.it
6. L'istanza di revisione deve essere accompagnata dal versamento di € 30 per tassa di diritti di segreteria che verranno restituiti in caso di accoglimento totale o parziale.
7. La tassa può essere versata direttamente alla Segreteria del CSI, oppure con le modalità previste dal Comitato Provinciale (c/c bancario intestato al CSI Comitato di Milano IBAN: IT52 F 05034 01701 000000018777).

TASSA RECLAMO

8. Il reclamo deve essere corredato dal versamento della tassa di 60 euro e la ricevuta del versamento deve essere allegata al reclamo stesso.
9. La tassa può essere versata direttamente alla Segreteria del CSI, oppure con le modalità previste dal Comitato Provinciale (c/c bancario intestato al CSI Comitato di Milano IBAN: IT52 F 05034 01701 000000018777). Il versamento diretto alla Segreteria del Comitato consente di non allegare la ricevuta stessa al reclamo.

10. È consentita la rinuncia al reclamo prima del suo esame. In questo caso la tassa versata sarà restituita.
11. È interamente restituita la tassa anche in caso di accettazione, pure parziale, del reclamo.
12. Non è viceversa restituibile la tassa versata in caso di reclamo interamente respinto o valutato inammissibile.

DELIBERA

L'organo di primo grado deve pronunciarsi sul reclamo entro 5 gg dal suo ricevimento, salvo causa di forza maggiore od allungamento di istruttoria. In questi casi il Giudice stabilirà il nuovo termine di pronuncia della delibera mediante pubblicazione sul Comunicato ufficiale.

INAMMISSIBILITÀ DELLE IMPUGNAZIONI

Costituiscono motivi di inammissibilità:

a) invio reclamo oltre i termini previsti

b) vizi formali sul preannuncio e/o sulla riserva scritta

c) mancata sottoscrizione (autografa o in forma digitale) dell'atto da parte degli aventi diritto

d) mancanza di motivazione e comunque genericità del reclamo

e) mancato invio alla controparte della copia del reclamo o impugnazione, nel caso riguardante il risultato della gara

Costituisce, viceversa, irregolarità formale il mancato versamento della tassa.

43. Reclami in caso di finali e in caso di attività in concentramento

1. Nelle fasi finali a eliminazione diretta non si applicano le procedure sopra indicate. In questi casi, in relazione alla ristrettezza dei tempi, il ricorso è proposto secondo le seguenti modalità:
    a) Gara di finale prevista per il giorno successivo: entro 2 ore dal termine della gara per la quale si ricorre.
    b) Gara di finale prevista in altra data: entro le ore 15.00 del giorno successivo alla gara per la quale si ricorre. In entrambi i casi il reclamo e/o il ricorso deve essere preannunciato agli ufficiali di gara presenti sul campo (arbitri, osservatori, ecc.), per iscritto.
2. Le delibere vengono prese dalla Commissione Speciale Finali composta dal Presidente della Commissione provinciale Giudicante, dal Giudice Sportivo e dal Coordinatore Tecnico che ne assume la Presidenza.
3. Le delibere della Commissione speciale finali sono inappellabili.
4. Nell'attività in concentramenti, il procedimento è in un'unica istanza ed è di competenza di una Commissione esecutiva in campo (nominata dalla Direzione Tecnica) la quale omologa le gare, delibera sui provvedimenti e sui reclami.

44. Principio della difesa

1. Con la proposizione del ricorso all'Organo Giudicante competente o con l'invio delle controdeduzioni o delle memorie illustrative, gli interessati possono chiedere di essere personalmente ascoltati dal medesimo organo.
2. A tale fine, l'organo di giustizia dà comunicazione alle parti che ne abbiano fatto richiesta del luogo, del giorno e dell'ora della loro convocazione, allo scopo di ascoltare le loro ragioni, verbalizzandole.
3. Le parti che hanno chiesto di essere sentite possono essere informate del corso del procedimento e prendere visione del contenuto di tutti i documenti agli atti del giudizio, senza poterne tuttavia ottenere copia.

45. Ricorso – Giudizio di Appello

1. Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Territoriale Giudicante è ammesso ricorso in appello innanzi alla sezione distaccata del CSI Milano della Commissione Regionale Giudicante.
2. Avverso le decisioni di I Grado della sezione distaccata del CSI Milano della Commissione Regionale Giudicante è ammesso appello innanzi alla Commissione Nazionale Giudicante.
3. Avverso le decisioni di I Grado della Commissione Nazionale Giudicante è ammesso ricorso in appello innanzi alla Corte Nazionale di Giustizia Sportiva.
4. Le decisioni della Commissione Regionale o delle sue Sezioni distaccate / della Commissione Nazionale Giudicante in funzione di giudice d'appello definiscono il giudizio e non sono impugnabili nel merito.
5. Avverso la decisione di qualsiasi livello è ammesso il ricorso per legittimità innanzi alla Corte Nazionale di Giustizia Sportiva.

46. Modalità del Ricorso o giudizio d'appello

1. L'appello può essere promosso dalla par te interessata ed è depositato presso la sezione distaccata del CSI Milano della Commissione giudicante competente entro il termine perentorio di tre giorni dalla data in cui la decisione è pubblicata sul Comunicato Ufficiale. Se il terzo giorno cade in giorno non lavorativo, il termine si intende spostato al primo giorno non lavorativo utile. Il CSI Milano ufficializza la pubblicazione del Comunicato ufficiale settimanale alle ore 15.00 di ciascun mercoledì (se non festivo) e pertanto il ricorso deve perentoriamente essere proposto entro le ore 15.00 del lunedì successivo o primo giorno utile se festivo.
2. L'appello non è ammesso per le squalifiche di durata inferiore a 3 giornate o a 15 giorni e per le ammende il cui impor to sia pari al doppio di quello minimo previsto annualmente dal Coordinamento Nazionale dell'Attività Sportiva.
3. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la decisione è fondata. La richiesta di accesso agli atti prevede il versamento di una tassa per diritti di segreteria pari ad € 30,00
4. La controparte, nel termine perentorio di due giorni dalla ricezione dell'appello, può far per venire memoria difensiva alla Commissione giudicante.

5. La CRG o la CNG devono pronunciarsi entro il termine di giorni tre dal ricevimento delle eventuali memorie difensive; qualora fossero impossibilitate a farlo per motivi di forza maggiore o per l'allungamento dell'istruttoria, il Presidente della Commissione dispone la rinnovazione, stabilendo un ulteriore termine e pubblicando tale sua deliberazione sul Comunicato Ufficiale. La CRG e la CNG devono comunque pronunciarsi prima che si concluda la manifestazione o la fase intermedia propedeutica ad una fase successiva del torneo cui l'istanza si riferisce. In caso contrario, il Presidente della struttura che organizza la fase interessata al risultato dell'istanza, sospende il proseguimento dell'attività e impone un termine massimo di tre giorni all'organo giudicante per la pronuncia. In difetto rimette il caso al Presidente della Corte Nazionale per la Giustizia sportiva chiedendo l'assegnazione del giudizio ad altra CRG. Il Presidente, se ne accoglie le motivazioni deve entro il termine perentorio di 2 giorni dal ricevimento della richiesta, assegnare il giudizio ad altra CRG limitrofa. Nel caso che l'organo inadempiente sia un collegio della CNG, il Presidente della Corte Nazionale di Giustizia Sportiva assegna ad altra sezione della stessa CNG. L'ingiustificata inerzia degli Organi giudicanti può essere segnalata da chiunque ne abbia interesse alla I Sezione della Procura Associativa per l'apertura di un procedimento disciplinare innanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri.
6. La Commissione giudicante in funzione di giudice d'appello può riformare in tutto od in par te la pronuncia impugnata. Se rileva motivi di improponibilità o di improcedibilità dell'istanza proposta in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità del reclamo o dell'appello decide nel merito.
7. La pronuncia è pubblicata sul Comunicato Ufficiale e nei casi di urgenza è comunicata alle parti.

47. Titolarità per la presentazione delle impugnazioni

1. Tutte le impugnazioni proposte davanti agli Organi di giustizia del CSI - reclami, appelli, ricorsi - possono essere presentate:
   a) per quanto riguarda le gare o le sanzioni inflitte alle squadre, dalle Società sportive;
   b) per quanto riguarda le sanzioni inflitte agli atleti, ai dirigenti, ai tecnici e ai soci, indifferentemente dai tesserati colpiti dal provvedimento disciplinare o dalle Società di appartenenza.

48. Sottoscrizioni delle impugnazioni

1. La sottoscrizione degli atti proposti dalle Società sportive deve essere effettuata dal legale rappresentante della stessa, e in particolare dal Presidente o, in sua assenza e/o se inibito, dal Vice Presidente.
2. Ciascuna Società può delegare, con atto a firma del legale rappresentante, un altro tesserato a sotto- scrivere il reclamo stesso. Tale delega può essere conferita per un'intera manifestazione o per par te della stessa (ad es. in occasioni di fasi regionali o nazionali o di concentramenti), ovvero per un singolo atto di impugnazione.

3. Copia della delega di cui al comma precedente va sempre acclusa al reclamo/ricorso che viene sottoscritto dal dirigente delegato a pena di inammissibilità del reclamo stesso.
4. Nelle fasi finali dei Campionati nazionali l'atto di designazione sostituisce la delega di cui al precedente comma.
5. Le sottoscrizioni delle impugnazioni possono avvenire anche con firma apposta in calce alla mail del rappresentante legale della Società per quelle inerenti la Società sportiva, mentre per le impugnazioni dei tesserati solo con la personale firma apposta in calce alla mail degli stessi.
6. Il ricorso deve pertanto essere indirizzato a mezzo mail nel rispetto delle tempistiche previste e, corredato dalle memorie difensive e dalla ricevuta di versamento di € 100,00 della tassa ricorso agli indirizzi di posta elettronica: commissione.giudicante@csi.milano.it e crg.milano@csi.lombardia.it

49. Inammissibilità del reclamo e delle impugnazioni

1. Nel reclamo e nelle impugnazioni (appelli, ricorsi) costituisce motivo di inammissibilità:
   a) l'invio oltre i termini previsti del reclamo o dell'atto di impugnazione;
   b) vizi formali sul preannuncio di reclamo e/o sulla riserva scritta;
   c) la mancata sottoscrizione (autografa o in forma digitale) dell'atto da par te di chi ne ha titolo ai sensi di quanto prescritto dagli artt. 43 e 44 del presente Regolamento;
   d) la mancanza di motivazione e comunque la redazione del reclamo stesso in forma generica;
   e) il mancato invio alla controparte della copia del reclamo o dell'impugnazione (se riguarda solo risultato della gara)

In questi casi l'Organo giudicante deve dichiarare inammissibile il reclamo o l'impugnazione ed astenersi dal suo esame.

2. La declaratoria di inammissibilità comporta l'impossibilità di riproposizione del reclamo o impugnazione.
3. Costituisce invece irregolarità formale il mancato o errato versamento della tassa ovvero ogni altra irregolarità che non rientri nell'elenco delle inammissibilità indicate al comma 1. In questi casi l'Organo giudicante pone un termine perentorio, in ogni caso entro l'inizio della trattazione del ricorso, per regolarizzare o integrare l'atto, a pena di improcedibilità.

50. Tassa reclamo e tassa impugnazioni

1. Le tasse allegate ai reclami ed alle impugnazioni accolti, anche parzialmente, sono restituite; vengono incamerate in ogni altra ipotesi, ivi compresa quella del ritiro del reclamo/atto di impugnazione proposto.

51. Errato invio delle impugnazioni

1. Qualora un reclamo o un atto di impugnazione sia stato inviato o comunque per venga ad un Organo del CSI o ad una articolazione territoriale di un Organo del CSI diversi dal corretto destinatario, deve essere trasmesso immediatamente all'Organo o all'articolazione territoriale dell'Organo competente da par te della struttura del CSI che erroneamente l'ha ricevuto.

52. Rinuncia al gravame

1. Le par ti possono rinunciare, per iscritto con firma del legale rappresentante, al reclamo o ad altro atto di impugnazione, in qualsiasi momento anteriore alla trattazione dello stesso.
2. La rinuncia comporta l'archiviazione del procedimento, salvo che l'Organo giudicante non intenda pro- seguire d'ufficio; la rinuncia non ha comunque effetto nei casi di denunciato illecito sportivo e nei procedimenti riguardanti la posizione irregolare di tesserati.